

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 499**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche  
al regolamento recante la determinazione dei parametri  
per la liquidazione dei compensi per la professione forense


*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6,  
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 gennaio 2018)**

---

(Sp. Decon)



*Il Ministro della Giustizia*

*M/d/2018  
Al Sig. Seg. Gen.  
P*

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

11 GEN. 2018

Andrea Orlando

-----  
Sen. Pietro Grasso  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) opera nell'ambito del quadro normativo delineato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'articolo 13, comma 6, della predetta legge prevede che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, su proposta del Consiglio nazionale forense - CNF. L'iniziativa del CNF ha cadenza biennale.

Quanto ai criteri per la definizione dei parametri, il comma 7 del richiamato articolo 13 della legge forense ne individua tre: - la *trasparenza* nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali; - l'*unitarietà* e la *semplicità* nella determinazione dei compensi.

Con nota LEG 01/06/2017 57333.E è pervenuta al Ministero della giustizia la delibera del CNF approvata nella seduta amministrativa del 26 maggio 2017, contenente le proposte di modifica del DM n. 55 del 2014.

Le proposte, ripartite per ambiti di intervento, possono essere così sintetizzate:

### A) PROPOSTE CONCERNENTI LE DISPOSIZIONI GENERALI:

1) Rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall'avvocato in ossequio al principio dell'equo compenso. Si propongono modifiche agli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, al fine di rideterminare (limitandolo) il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso all'avvocato; discrezionalità che si reputa, da parte dei proponenti, debba trovare, in un valore parametrico base, un limite non derogabile oltre una certa misura. Si evidenzia nella proposta che, per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti. Per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta

piuttosto che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola".

2) Soppressione dell'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, comma 9).

3) Soppressione della riduzione del 30 per cento dei compensi per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 12, comma 2).

#### B) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE:

1) Introdurre una più articolata individuazione dei criteri da adottare per determinare il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale, alla luce della considerazione che l'attuale previsione dell'art. 19, comma 1, del D.M. 55/2014, sicuramente esaustiva quanto a catalogazione dei singoli criteri da adottare per misurare l'ampiezza e l'impegno della prestazione professionale, non fornisce elementi utili per individuare quale delle due tipologie debba poi ritenersi ricorrere nella specifica attività stragiudiziale.

2) Disciplinare espressamente il compenso dovuto per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione, delle *alternative dispute resolution* (A.D.R.) e degli organismi di composizioni della crisi da sovra-indebitamento apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l'attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell'attività per talune o dell'assenza di attività per altre.

3) Reintroduzione della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale. Si ritiene opportuno, alla luce del diverso e più gravoso impegno previsto per il Presidente nell'ambito dell'arbitrato collegiale, prevedere già nel regolamento o nelle tabelle una percentuale del compenso superiore a quello degli altri arbitri.

4) Individuazione di una fase *post decisoria* prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda e non potendo la fase post decisoria essere inserita nell'una o nell'altra.

5) Semplificazione, attraverso la previsioni di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile prescindendosi

dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendosi parametri diversi per attività funzionalmente diverse a seconda del rito.

6) Rideterminazione del compenso per l'atto di precetto che è stato quantificato nel D.M. 55 del 2014 in un importo apparentemente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri di cui all'art. 4, in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche, ecc.) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l'attività esecutiva successiva.

7) Riformulazione del comma 4 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 12 del D.M. 55 del 2014 esplicitando i presupposti e le modalità di aumento e/o di riduzione del compenso in ipotesi di assistenza a più soggetti, avuto riferimento al parametro medio e tenuto conto della diversità e/o dell'identità delle posizioni processuali e di merito.

#### C) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA:

1) Introduzione di una tabella amministrativa giudiziale per il giudizio di ottemperanza, allo stato non presente.

2) Prevedere espressamente la facoltà di aumentare il compenso oggi previsto dalle tabelle amministrative giudiziali per la "fase cautelare".

3) Prevedere che il compenso per la "fase introduttiva del giudizio" di cui alle tabelle n. 21 e n. 22 rispettivamente per i giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato sia aumentato quando siano proposti "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale", trattandosi di attività ulteriori e distinte rispetto a quelle proprie di detta fase e da valorizzare quindi in modo autonomo e specifico.

#### D) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE:

1) Modifica dell'art. 12, comma 1, laddove prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso qualora le anzidette siano dovute al funzionamento degli uffici giudiziari.

2) L'espressione "di regola" prevista dall'art. 12, comma 1, va eliminata, poiché troppo spesso viene interpretata.

3) La determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di udienze cui si è partecipato deve influire in

maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento.

4) Modifica dell'art. 12, comma 2, nella parte in cui è riportato "parti" o "parte" con la indicazione "soggetti" o "soggetto". La richiesta di modifica è così giustificata: una parte processuale può essere "composta" anche da più soggetti. L'attuale formulazione impedirebbe al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere un compenso complessivo per la "parte" unitariamente e genericamente intesa.

5) Modifica dell'art. 12, comma 2, aggiungendo prima delle parole "processuale", "procedimentale", il che consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio.

6) Modifica dell'art. 12, comma 2, laddove indica, di regola, la riduzione del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale. La riduzione, difatti, è significativa e viola il principio costituzionalmente previsto della proporzionalità tra il compenso e l'importanza dell'opera prestata.

7) Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 deve potersi applicare la medesima disciplina per i soggetti che non accedono al beneficio.

8) Definire in maniera più chiara le voci "indagini difensive", "cautelari personali" e "cautelari reali" nella tabella. Nel caso delle indagini difensive si propone di inserire il corrispondente parametro anche per le fasi introduttiva del giudizio e decisionale, essendo assai probabile che durante le stesse fasi, per come definite nel contenuto dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'art. 12, il difensore possa dare seguito ad indagini difensive dovuta alle prove da assumersi, prima della fase istruttoria, ovvero da assumersi prima della fase decisionale. Si propone inoltre di prevedere specifici parametri per la fase istruttoria/dibattimentale nel caso delle udienze innanzi al tribunale del riesame.

9) Inserire una voce che riguardi le memorie difensive non introduttive del giudizio, in maniera tale che non debbano essere ricomprese nella fase istruttoria.

10) Riaggiornamento di tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.

L'intervento normativo illustrato si dispiega, dunque, sulle ipotesi di intervento proposte dal CNF, parte delle quali sono state accolte.

Si è ritenuto, in particolare, di condividere il raggiungimento dei seguenti obiettivi (con l'adozione delle conseguenti misure):

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, sì da rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; si interviene al fine di:
  - aumentare, in tutti i tipi di giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;
  - consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti (voce non considerata nella precedente disciplina), **nonché una equiparazione del compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quella già prevista per la medesima fase innanzi al TAR (con ciò condividendo uno specifico rilievo del Consiglio di Stato nel previsto parere);**
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione; a tal fine si provvede a:
  - specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;

- sostituire, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla 'parte' con quello al 'soggetto, ciò che consente al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere un compenso complessivo per la parte unitariamente e genericamente intesa;
- sostituire il riferimento al 'processo' con quello al 'procedimento': ciò consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio;
- integrare la disciplina parametrica mediante la specifica previsione di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

**Le opzioni normative proposte dal CNF che non sono state seguite nello schema di decreto sono illustrate nella relativa sezione dell'AIR, come suggerito dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi reso all'adunanza del 21 dicembre 2017.**

Lo schema di regolamento è stato ripartito in sette articoli (secondo una diversa ripartizione delle norme come suggerito da Consiglio di Stato) e reca in allegato una tabella.

Aderendo ad una osservazione del Consiglio di Stato sono stati riformulate le modifiche apportate dal decreto agli articoli 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del DM n. 55 del 2014 al fine di far emergere con maggiore chiarezza, come richiesto, l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base.

Analogamente si è provveduto alla equiparazione del compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quello già previsto per la medesima fase innanzi al TAR mediante la sostituzione della tabella n. 22. allegata al decreto che si modifica.



L'**articolo 1**, con la tecnica della novella, modifica in più punti l'articolo 4 del DM n. 55 del 2014 sulla regolazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

Viene accolta la proposta del CNF volta ad ottenere una limitazione del perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso all'avvocato mediante l'individuazione un valore parametrico di base e un limite minimo non derogabile oltre una certa misura, espressa, come attualmente, in termini percentuali dello stesso valore parametrico medio. Si stabilisce dunque che la diminuzione del valore medio delle tabelle non possa avvenire in misura superiore al 50%. Analoga modifica è apportata alla disposizione che prevede la riduzione fino al 70% per l'attività istruttoria, fissando a tale limite percentuale la possibilità di riduzione del valore medio (modifiche all'articolo 4, comma 1).

E' poi previsto l'incremento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti per i casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e degli ulteriori (modifiche all'articolo 4, comma 2). Viene quindi innalzata da 20 unità a 30 la soglia massima dei soggetti per i quali è prevista la remunerazione al fine di soddisfare le istanze di modifica del CNF volte a valorizzare la prestazione dell'avvocato impegnato in difese plurime.

Anche la riduzione dei valori medi prevista dall'articolo 4, comma 4, del DM novellato, per il caso di prestazione professionale resa in favore di più soggetti aventi la stessa posizione processuale tale da non comportare l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella oggi prevista del 30%, con sterilizzazione della discrezionalità del giudice chiamato a liquidare il compenso.

Al comma 10 dello stesso articolo 4 viene aggiunto un ulteriore comma con il quale si dà seguito alle proposte in materia di processo amministrativo del CNF. In particolare si prevede che nel caso di giudizi innanzi al TAR o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando siano proposti motivi aggiunti, attività questa che moltiplica la prestazione della fase di introduzione del giudizio e che pare opportuno sia compensata con un aumento del compenso tabellarmente previsto per la fase.

Con l'**articolo 2** del testo illustrato viene chiarito che il compenso previsto nella tabella allegata al DM si riferisce a ciascun arbitro, in caso di arbitrato collegiale.

L'**articolo 3** introduce modifiche all'articolo 12 del DM, recependo buona parte delle proposte del CNF in materia di attività giudiziale penale.

Al comma 1 dell'articolo 12 viene aggiunto, per completezza del testo e per un adeguamento del compenso alla effettiva attività svolta dall'avvocato, il riferimento al numero degli *atti* rispetto a quello dei *documenti* già esistente.

Allo stesso comma dell'articolo 12 viene, coerentemente all'intervento operato all'articolo 4 e seguendo la proposta CNF, viene sterilizzata la possibilità di riduzione del valore medio tabellare stabilendo che la diminuzione non possa essere superiore al 50%.

Al comma 2 dell'articolo 12 è previsto l'aumento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti per i casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e degli ulteriori 10 sino a 20.

Allo stesso comma viene operata la modifica della norma nella parte in cui è riportato "parti" o "parte" con la indicazione "soggetti" o "soggetto", reputando divisibili le ragioni dell'intervento come proposto dal CNF per le ragioni sopra richiamate.

Anche la riduzione dei valori medi prevista dal medesimo articolo 12, comma 2 del DM novellato, per il caso di prestazione professionale resa in favore di più soggetti aventi la stessa posizione processuale tale da non comportare l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella oggi prevista del 30%, con sterilizzazione della discrezionalità del giudice chiamato a liquidare il compenso.

La stessa operazione è compiuta all'articolo 19, comma 1, dall'**articolo 4** del testo illustrato.

L'**articolo 5** integra il testo prevedendo una specifica remunerazione dell'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita.

Correlativamente è aggiunta alla tabella 25 la tabella 25-bis (articolo 5, comma 3, dello schema) relativa al *Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita*.

**Viene sostituita (articolo 5, comma 2, dello schema) la tabella 22. del DM novellato per equiparare il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quello già previsto per la medesima fase innanzi al TAR.**

L'**articolo 6** introduce una *disposizione temporale* dello stesso tenore di quella già contenuta nel decreto oggetto di modifica e che stabilisce che le disposizioni del testo si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

L'**articolo 7** reca la disciplina sull'entrata in vigore del decreto, stabilita per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

*All'Ufficio legislativo*

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia relativo alle "Modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

In riferimento allo schema di decreto in oggetto, si fornisce l'allegata relazione tecnica, aggiornata al parere del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2017.

*Il Dirigente*

*Massimiliano Mighietti*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

*Schema di decreto del Ministro della giustizia relativo alle "Modifiche al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".*

## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame propone la modifica del Decreto 10 marzo 2014 n. 55, emanato dal Ministro della giustizia in applicazione dell'articolo 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, che definisce gli attuali parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nei casi di mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso.

L'intervento, in linea con i criteri espressi dalla citata legge, contempla: trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali; unitarietà e semplicità nella determinazione dei compensi, proponendo di individuare parametri più aderenti al valore dell'opera effettivamente prestata mediante una ridefinizione degli stessi ed una limitazione della discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi.

In particolare, sono previste modifiche sia per quanto attiene le disposizioni di carattere generale che per quelle in materia civile, penale ed amministrativa.

Nel dettaglio, per quanto attiene la parte generale, si procede ad una rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall'avvocato in ossequio al principio dell'equo compenso ed alla ridefinizione della misura dei compensi spettanti per i soggetti assistiti oltre il primo.

L'intervento in esame intende, infatti, rimuovere le principali criticità rilevate dall'applicazione del vigente sistema parametrato nella liquidazione dei compensi, vale a dire: 1) in relazione alla necessità di fissare una soglia minima di riferimento nella ponderazione delle diverse attività svolte; 2) in vista della maggiore valorizzazione di una serie di attività difensive, come quelle svolte nelle fasi introduttive del processo amministrativo o quelle relative ai casi di assistenza plurima; 3) nella valorizzazione delle



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

attività professionali svolte in ambito penale dal difensore di un soggetto sottoposto a procedimento che non sfoci in processo.

Con riguardo **all'ambito civile**, si rilevano le seguenti proposte: a) integrare la disciplina parametrica per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita; b) ripristino della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale; c) riformulazione dei criteri previsti in caso di assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

In **ambito amministrativo** l'intervento proposto consiste nella possibilità di aumentare il compenso nelle fasi introduttive nei giudizi avanti al TAR e al Consiglio di Stato in caso di proposizione di motivi aggiunti nonché di equiparare il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale davanti al Consiglio di Stato al compenso già previsto per la stessa fase davanti al TAR.

Quanto **al settore penale**, l'intervento in esame, propone una serie di modifiche tese essenzialmente alla valorizzazione dell'opera del difensore che agisce nell'interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento che non sfoci in un giudizio e alla possibilità di richiedere il compenso per ogni singolo soggetto difeso nell'ambito di un unico procedimento in rispetto del principio della proporzionalità tra compenso ed opera prestata.

Lo schema di decreto proposto si dispiega in sette articoli e in una tabella allegata.

**L'articolo 1** contiene l'insieme delle modifiche e delle integrazioni che, operando con la tecnica normativa della novella apportano gli interventi ritenuti necessari *all'articolo 4* del sopracitato DM 55/2014 'sulla regolazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

In particolare, si individua un valore parametrico di base e un limite minimo non derogabile oltre una certa misura, espressa, come avviene ora, in termini percentuali dello stesso valore parametrico medio.

Per questo la diminuzione del valore medio delle tabelle non potrà avvenire in misura superiore al 50% e la riduzione attualmente fissata per l'attività istruttoria "di regola fino al 70%" potrà avvenire "in misura non superiore al 70%", portando a tale limite percentuale la possibilità di riduzione del valore medio.

La modifica sul *comma 2* del vigente art. 4 del DM citato, si concreta nell'incremento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

l'avvocato sia impegnato in difese plurime. Viene inoltre innalzata da 20 unità a 30 la soglia massima dei soggetti per i quali è prevista la remunerazione attualmente stabilita dal vigente comma 2.

Con ulteriore intervento dopo il comma 10 del citato articolo 4 viene aggiunto il comma 10 bis con il quale si prevede che: *“Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando siano proposti motivi aggiunti”*, dando in tal modo rilievo, come già rappresentato, ad un'attività attualmente non considerata ai fini del computo dei compensi.

L'**articolo 2** della disposizione in esame specifica, in caso di arbitrato collegiale, che il compenso previsto nella tabella allegata al DM si riferisce a ciascun arbitro.

L'**articolo 3** interviene nel settore penale modificando l'articolo 12 del vigente Regolamento.

Analogamente a quanto disegnato in ambito civile, al comma 1 del citato articolo 12, viene proposto che la diminuzione del valore medio tabellare operata dal giudice non potrà essere superiore al 50%, ed al comma 2, è previsto l'aumento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti per i casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e degli ulteriori 10 sino a 20.

Anche la riduzione dei valori medi prevista dal medesimo articolo 12, comma 2 del DM novellato, nel caso di attività difensive rivolte ad un pluralità di soggetti che non richiedano l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella oggi prevista del 30%.

In modo correlato, l'**articolo 4** interviene sul comma 1, terzo periodo dell'articolo 19 del citato Regolamento vigente, stabilendo che i compensi da liquidare non potranno essere *“diminuiti in misura non superiore al 50%”*.

Con l'**articolo 5** viene inserito il comma 1-bis al vigente articolo 20, prevedendo una specifica remunerazione dell'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita; di conseguenza - al comma 3 - è aggiunta alla tabella 25, allegata al DM 55/2014, la tabella 25-bis relativa proprio al procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, che viene denominata tabella B.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo sostituisce la tabella 22 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 con la tabella A allegata al presente decreto che equipara il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale davanti al Consiglio di Stato al compenso già previsto per la stessa fase davanti al TAR.

L'articolo 6 del testo in esame, prevede che le disposizioni del testo si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Attesa la natura regolamentare delle disposizioni illustrate, che mirano ad adeguare, in maniera più armonica e funzionale, le prestazioni professionali degli avvocati secondo principi di equo compenso parametrato alla difficoltà e specificità dell'attività svolta, per una migliore tutela del diritto di difesa, si osserva che dalle modifiche in esame non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli eventuali riflessi, da ritenere comunque indiretti e contenuti nel loro ammontare, in materia di patrocinio a spese dello Stato, potranno essere coperti nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – Azione: "Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia".*

*Per quanto riguarda, invece, i giudizi in sede amministrativa, sia per quanto concerne la fase introduttiva del giudizio in caso di proposizione di "motivi aggiunti" davanti al TAR ed al Consiglio di Stato nonché per quanto concerne la fase decisionale del giudizio davanti al Consiglio di Stato si rileva che l'aumento dei parametri dei compensi degli avvocati è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili.*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

**Amministrazione proponente:** Ministero della giustizia

**Referente:** Luca Venditto  
Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo  
(06/68852315)

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense - CNF.

Trascorsi oltre due anni dalla adozione del primo decreto sui parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il CNF ha attivato il procedimento di modifica del testo regolamentare vigente esponendo, a supporto della richiesta, le problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni dell'intervento, sostanzialmente legate all'esigenza di riaffermare il principio di adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.

#### **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo primario della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, dell'articolo 13, comma 6, che prevede che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

#### **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il regolamento attua l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e modifica il decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

#### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, ad eccezione dell'AC 4631 recante Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali e dell'AC 4741 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, nel quale sono contenute norme sull'equo compenso dei professionisti.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Nulla da rilevare.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Nulla da rilevare.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si configura contrasto con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12/12/2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, avuto riguardo alla posizione assunta dalla Corte di Giustizia UE in materia di tariffe professionali. Corte giustizia dell'Unione Europea Sez. I, 8 dicembre 2016, n. 532/15, ha ritenuto le regole di concorrenza non ostano a una normativa nazionale "che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa".

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nulla da rilevare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte nuove definizioni normative salvo quelle funzionali ad una migliore lettura del testo.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica della normativa regolamentare attualmente vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'atto normativo regolamentare produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello nella misura in cui novella la disciplina vigente.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da rilevare.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.

**Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

**Amministrazione proponente:** Ministero della giustizia

**Referente:** dott. Luca Venditto

Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo

(06/68852315)

### **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

#### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

Trascorsi due anni dalla adozione del primo decreto sui parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il soggetto legittimato a farlo ha proposto la modifica del testo regolatorio vigente esponendo, a supporto della richiesta, le seguenti problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni di seguito esposte.

Il CNF ha ritenuto necessario valutare l'impatto concreto sulla vita professionale delle norme in questione e riferisce di aver condotto una indagine di natura statistica fondata anche sulle pronunce dei giudici di merito al fine di verificare, su base nazionale, le modalità attraverso le quali sono state interpretate ed applicate le disposizioni regolamentari in materia di determinazione del compenso con riferimento all'utilizzo delle tabelle allegate al D.M. 55 del 2014.

L'esito di tali verifiche viene così riportato nella proposta regolatoria.

Nell'ambito del rito civile e tributario è emerso quanto segue:

1. in linea generale i parametri hanno consentito liquidazioni più significative rispetto al regime previgente (DM n. 140 del 2012);

2. talune previsioni del decreto vigente sono state interpretate per lo più in maniera restrittiva:

2.1. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni del valore parametrico medio, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" - introdotto per adeguare il testo al sistema parametrico dei compensi, proposto in sostituzione del sistema tariffario - è stato utilizzato dai giudici per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari;

2.2. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola" come aumento;

3. sono, quasi sempre, liquidate somme non dignitose e sproporzionate rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta dall'avvocato;

4. alcune pronunce di merito hanno consentito di constatare prassi difformi in merito alla ritenuta applicabilità dei parametri alle procedure cosiddette *para-giurisdizionali* quali quelle in materia di mediazione, negoziazione assistita e, più recentemente, nell'ambito della composizione della crisi da sovra-indebitamento;

5. non è emersa una distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale e nulla è previsto per la funzione di segretario;

6. non risultano liquidazioni per le attività di assistenza legale poste in essere dal difensore nella fase post decisoria; attività che, comunque, non rientrino né in quella decisionale né in quella esecutiva.

Nell'ambito del **giudizio in materia amministrativa** è emerso quanto segue:

1. la liquidazione dei compensi per la fase cautelare da parte del giudice non tiene conto dell'attività preliminare e delle connesse esigenze di valorizzazione di ipotesi peculiari e dei casi in cui il giudizio si esaurisca in sede cautelare, per esempio nel caso di pronuncia di sentenza definitiva dopo la camera di consiglio;

2. la liquidazione dei compensi per la "fase introduttiva del giudizio" di cui alle tabelle n. 21 e n. 22 rispettivamente per i giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato rimane invariata quando siano proposti "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale"; trattasi di attività ulteriori e distinte rispetto a quelle proprie di detta fase e dunque da valorizzare in modo autonomo e specifico;

3. non sono previsti parametri per il giudizio di ottemperanza.

Nell'ambito del **giudizio in materia penale** è emerso quanto segue:

1. in molti casi vengono ritenute udienze di mero rinvio, non calcolate ai fini della liquidazione finale, quelle in cui il differimento è obbligatorio e necessario per ragioni ascrivibili al funzionamento dell'ufficio giudiziario: a titolo non esaustivo, quelle in cui non vi è prova della notifica del decreto di comparizione all'imputato o quelle in cui non compaiano i testi regolarmente citati dalla Procura. Ad udienze di questo tipo, ove il differimento non è dovuto né a ragioni ascrivibili all'indagato/all'imputato né al difensore, l'avvocato difensore deve comunque presenziare recandosi presso gli uffici giudiziari, molto spesso non ricompresi nei circondario ove l'avvocato ha eletto il domicilio professionale, con accertabile dispendio in termini di tempo;

2. le previsioni di cui al decreto vigente sono state interpretate per lo più in maniera restrittiva:

2.1. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" - introdotto per adeguare il testo al sistema parametrico dei compensi, proposto in sostituzione

del sistema tariffario - è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti;

2.2. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola";

3. sono sovente liquidate somme non proporzionate rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta;

4. la determinazione del compenso è ancorata a criteri quantitativi parziali connessi al numero di atti difensivi redatti ma non anche a quelli esaminati e studiati e al numero di udienze cui il difensore ha partecipato.

5. le previsioni regolamentari in materia penale hanno ad oggetto solo la fase processuale e non anche quella procedimentale che, in alcuni e non sporadici casi, potrebbe anche non sfociare in quella processuale vera e propria. In proposito, dunque, ove è riportato la parola processo, andrebbe aggiunta "procedimento";

6. è sempre applicata la riduzione prevista del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale;

7. non sono liquidate le voci che hanno riguardo all'espletamento delle attività difensive durante la fase delle indagini preliminari nonché quelle che hanno riguardo alla fase cautelare, sia personale che reale.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze rappresentate nella proposta dal CNF, conservando il carattere parametrato della regolamentazione della determinazione dei compensi degli avvocati, rispettando i criteri fissati dalla legge per la determinazione dei compensi, perseguendo le medesime finalità di predeterminazione e prevedibilità dei costi del servizio legale, di semplificazione e non frammentazione della determinazione dei compensi, di conseguente stimolo alla celerità del giudizio.

Gli obiettivi ritenuti meritevoli nella proposta CNF e perseguiti con l'intervento normativo sono pertanto: quello generale e di lungo periodo, di rendere le liquidazioni dei compensi degli avvocati sempre più conformi al principio di adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; quello specifico, di breve-medio periodo, di limitare la discrezionalità dei giudici nella liquidazione dei compensi attraverso una ridefinizione dei limiti parametrici.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento del provvedimento in esame possono essere individuati nella mancata rilevazione di pronunce giurisdizionali di liquidazione dei compensi degli avvocati nelle quali ci si discosti dalle diverse limitazioni parametriche proposte nell'intervento regolatorio in esame, nonché dal censimento delle pronunce di liquidazione impugnate per il mancato rispetto del medesimo sistema parametrico come nuovamente delineato dall'intervento regolatorio.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

## SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha avanzato, come previsto, una dettagliata proposta di intervento normativo.

E' altresì previsto che il testo sia sottoposto al vaglio di legittimità del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento regolamentare, e che sullo stesso esprimano il loro parere le competenti Commissioni parlamentari.

## SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo è indotto dalla proposta di un soggetto esterno all'amministrazione individuato come soggetto legittimato ad assumere l'iniziativa dalla legge primaria. La c.d. "opzione zero" sarebbe risultata ipotizzabile solo nel caso in cui nessuna delle proposte di modifica dell'attuale assetto regolamentare del CNF fosse risultata compatibile con i criteri di definizione dei parametri individuati dalla legge e ove, nel merito, le medesime proposte non fossero risultate coerenti con le esigenze rappresentate.

Si è ritenuto piuttosto di escludere l'opzione zero per perseguire i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, sì da rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; con questa finalità si propone:
  - ✓ di aumentare, in tutti i tipi di giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;
  - ✓ di consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti (voce non considerata nella precedente disciplina), **nonché di equiparare il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quella già prevista per la medesima fase innanzi al TAR;**
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione; a tal fine si propone:
  - ✓ di specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;
  - ✓ di sostituire, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla 'parte' con quello al 'soggetto, ciò che consente al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere



un compenso complessivo per la parte unitariamente e genericamente intesa;

- ✓ di sostituire il riferimento al 'processo' con quello al 'procedimento': ciò consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio;
- ✓ di integrare la disciplina parametrica mediante la specifica previsione di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

#### SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le opzioni alternative sono state valutate dall'amministrazione proponente in una duplice prospettiva: da un lato, avuto riguardo all'originaria proposta del CNF, sono state considerate e valutate come accoglibili quelle più idonee a raggiungere gli obiettivi di trasparenza, chiarezza e adeguatezza del sistema regolatorio attuale come sopra richiamati; d'altro lato, sono state prese in considerazione ulteriori opzioni alternative nell'ambito delle possibili concrete declinazioni delle proposte CNF ritenute accoglibili.

Di seguito si dà conto – seguendo l'indicazione del Consiglio di Stato contenuta nel parere reso all'adunanza del 21 dicembre 2017 della Sezione Consultiva per gli Atti normativi – delle opzioni normative presenti nella proposta del CNF e delle ragioni per cui le stesse non sono state accolte.

#### PROPOSTE SULLE DISPOSIZIONI GENERALI

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | Soppressione dell'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, comma 9).           | Si è ritenuto di non accogliere la proposta poiché la previsione conserva una sua funzione (limitare la liquidazione all'avvocato che abbia proposto domande inammissibili, improcedibili o improponibili) e un suo ambito di applicazione (liquidazione del compenso dell'avvocato del soccombente effettuata nel giudizio promosso dall'avvocato stesso nei confronti del cliente). E' dunque ragionevole conservarla. |
| 2) | Soppressione della riduzione del 30 per cento dei compensi per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 12, comma 2). | La proposta non può essere accolta poiché l'articolo 12 del DM oggetto di modifica <u>non prevede alcuna ulteriore riduzione</u> , che invece, per i compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, è prevista dall'articolo 106-bis del DPR n. 115 del 2002, che costituisce fonte sovraordinata.   |

## ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | Individuazione di una fase post decisoria prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda e non potendo la fase post decisoria essere inserita nell'una o nell'altra.  | Non si è valutata positivamente la modifica poiché in tal modo si introdurrebbe un'ulteriore fase in contrasto con i principi di unitarietà e semplicità.<br>L'attuale art. 4, comma 1, lettera d), del DM oggetto della proposta prevede che il giudice, nella liquidazione della fase decisoria, tiene conto di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo. |
| 2) | Semplificazione, attraverso la previsioni di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendosi parametri diversi per attività funzionalmente diverse a seconda del rito.   | Si è ritenuto di non accogliere la proposta in ragione del diverso impegno professionale dell'avvocato nel patrocinio svolto innanzi al giudice togato e secondo il rito ivi previsto. La modifica avrebbe inoltre comportato un notevole, non giustificato, incremento complessivo dei compensi.   |
| 3) | Rideterminazione del compenso per l'atto di precetto che è stato quantificato nel D.M. 55 del 2014 in un importo apparentemente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri di cui all'art. 4, in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche, ecc.) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l'attività esecutiva successiva | Si introdurrebbe un'ulteriore fase in contrasto con i principi di unitarietà e semplicità.<br>L'attuale art. 4, comma 1, lettera e), del DM oggetto della proposta prevede la voce in questione nella fase dello studio e introduttiva del processo esecutivo.<br>La tabella 6., allegata al DM, prevede specifici parametri per l'atto di precetto.  |

## ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | Introduzione di una tabella amministrativa giudiziale per il giudizio di ottemperanza, allo stato non esistente.                           | Non si è accolta la proposta per evitare una ulteriore frammentazione delle fasi del procedimento cui far riferimento per la determinazione del compenso. |
| 2) | Prevedere espressamente la facoltà di aumentare il compenso oggi previsto dalle tabelle amministrative giudiziali per la "fase cautelare". | La proposta è stata valutata negativamente in ragione delle esigenze di garantire la clausola di invarianza finanziaria.                                  |

## ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1) | Modifica dell'art. 12, comma 1, laddove prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso qualora le anzidette siano dovute al funzionamento degli uffici giudiziari. | La proposta è stata valutata negativamente in ragione delle esigenze di garantire la clausola di invarianza finanziaria. |
|----|--|--|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 2) | La determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di udienze cui si è partecipato deve influire in maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento.   | Il riferimento al numero degli atti è stato valutato criticamente in relazione ai principi di unitarietà e semplificazione nella determinazione dei compensi. |
| 3) | Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 deve potersi applicare la medesima disciplina per i soggetti che non accedono al beneficio.   | Si tratta di proposta di modifica del DPR 115/2002 non realizzabile con lo strumento regolamentare qui analizzato.  |
| 4) | Definire in maniera più chiara le voci "indagini difensive", "cautelari personali" e "cautelari reali" nella tabella.<br>Nel caso delle indagini difensive si propone di inserire il corrispondente parametro anche per le fasi introduttiva del giudizio e decisionale, essendo assai probabile che durante le stesse fasi, per come definite nel contenuto dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'art. 12, il difensore possa dare seguito ad indagini difensive dovuta alle prove da assumersi, prima della fase istruttoria, ovvero da assumersi prima della fase decisionale.<br>Vanno previsti specificamente parametri per la fase istruttoria/dibattimentale nel caso delle udienze innanzi al tribunale del riesame. | La proposta è stata valutata criticamente in relazione ai principi di unitarietà e semplificazione nella determinazione dei compensi.                         |
| 5) | Inserire una voce che riguardi le memorie difensive non introduttive del giudizio, in maniera tale che non debbano essere ricomprese nella fase istruttoria.  | Si tratta di proposta contraria al criterio normativo della unitarietà del compenso.  |
| 6) | Riaggiornamento di tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.  | La proposta è stata valutata negativamente in ragione delle esigenze di garantire la clausola di invarianza finanziaria.                                      |

Nell'ambito delle proposte che, di contro, sono state accolte, tra quelle contenute nell'atto d'iniziativa del CNF, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni alternative sui singoli aspetti della disciplina.

- 1) Quanto alla finalità di superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima o massima è stata approfonditamente valutata l'opzione alternativa di eliminare la discrezionalità oggi assegnata al giudice nel superare i limiti minimi e massimi della variazione (rispettivamente verso il basso o verso l'alto) dei valori medi parametrici, lasciandola in via residuale solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente oggetto di motivazione;
- 2) Ancora in tema di aumento del valore parametrico medio si è ipotizzato di escludere o gli forma di discrezionalità del giudice non solo nella decisione della diminuzione

non oltre un certo minimo, ma anche nell'aumento non oltre un dato massimo;

- 3) In tema di difese plurime da parte di un singolo avvocato, è stata valutata l'opzione per cui sia prevista una riduzione del compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di ogni singolo soggetto quando la prestazione professionale comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto (contrariamente a quanto oggi previsto).
- 4) Si è ipotizzato, quanto ai compensi previsti per l'attività arbitrale, che le tabelle fossero modificate nel senso di prevedere un diverso parametro per il compenso del componente del collegio arbitrale rispetto al presidente del medesimo collegio.

**Quanto all'opzione alternativa sub 1) la stessa è stata ritenuta inidonea a superare le criticità constatate ed esaminate alla sezione 1 (in particolare la liquidazione dei compensi con riduzioni ulteriori rispetto al massimo previsto come parametro non vincolante).**

**Quanto all'opzione alternativa sub 2) non si è ritenuto di irrigidire il sistema di liquidazione rispetto alla possibilità di incrementare il parametro medio di riferimento in ragione del fatto che questa possibilità è stata attuata nella prassi giudiziaria senza evidenziare criticità.**

**L'opzione alternativa sub 3) è parsa irragionevole rispetto all'esigenza di remunerare in misura maggiore (e non minore) l'assistenza dell'avvocato per ogni singolo soggetto proprio quando la prestazione professionale comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.**

**Quanto all'opzione alternativa sub 4) la distinzione ipotizzata è stata scartata per evitare che il provvedimento risultasse in contrasto con la disciplina primaria in tema di arbitrato che non contempla espressamente la figura del presidente del collegio arbitrale.**

|  |
|--|
| <b>SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b> |
|--|

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono, per gli avvocati, nell'aver conformato l'attuale disciplina al principio di adeguatezza e dignità del compenso; per gli utenti, nel consentire una più agevole previsione del costo della prestazione professionale richiesta secondo il criterio di trasparenza previsto dalla norma primaria; per l'organo giurisdizionale chiamato a liquidare i compensi, nel vedere limitata la propria discrezionalità decisoria.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese, se non nei termini generali indicati alla lettera A) per tutti gli utenti.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non esistono condizioni e fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il provvedimento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, mirando piuttosto ad attuare la normativa primaria.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate di pubblicità dell'intervento.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Non sono previste specifiche modalità per il controllo in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forese le informazioni necessarie sugli effetti dell'intervento regolatorio. Il Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, provvederà al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

La norma primaria, sulla base della quale viene effettuato l'intervento regolatorio analizzato, prevede la possibilità di un revisione biennale.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso prioritariamente in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso gli indicatori di cui alla lettera C), Sezione 1.

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.

PEC ARCHIVIO



n\_dg.LEG.01/06/2017.0005733.E

~~3/4~~  
(2012) 3/4-84

**Da:** CNF Affari generali - PEC <affarigenerali@pec.cnf.it>  
**Inviato:** giovedì 1 giugno 2017 14:14  
**A:** segreteria.ministro@giustizia.it; ministro.giustizia@giustiziacert.it  
**Cc:** centrocifra.gabinetto@giustizia.it; archivio.legislativo@giustiziacert.it; segpart.legislativo@giustizia.it; giampaolo.parodi@giustizia.it; centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it; segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it  
**Oggetto:** CNF - proposta 26-5-2017 di modifica del DM 10.3.2014, n. 55 - "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"  
**Allegati:** CNF - Proposta 26-5-2017 di modifica del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 - PARAMETRI FORENSI - (26-5-2017).pdf  
**Priorità:** Alta

ex parte di  
da  
maneggiare

A S.E.

il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, On. Andrea Orlando

e, per conoscenza :

- Ill.mo Capo di Gabinetto, Dott.ssa Elisabetta Maria Cesqui
- Ill.mo Capo dell'Ufficio Legislativo, Dott. Giuseppe Santalucia
- Ill.mo Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, Avv. Giampaolo Parodi

**OGGETTO : Proposta di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, "REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012"**

*Illustre Signor Ministro,*

per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, si trasmette l'unita proposta in oggetto, adottata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 26 MAGGIO 2017.

Con i migliori saluti

ezio germani



Consiglio Nazionale Forense

Affari Generali


- ezio germani -

tel. 06 977488 - fax: 06 97748829



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Numero di protocollo AMMO1/06/17 028892U

## Il Consiglio Nazionale Forense,

- **nella seduta amministrativa** del 26 maggio 2017;

- **considerato** che, con delibera assunta durante la seduta amministrativa del 10 febbraio 2017, adottava la bozza di proposta di modifica del **Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247**;

- **considerato** che, con comunicazione del 14 marzo 2017, inviava l'anzidetta bozza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Unioni regionali forensi nonché alle Associazioni forensi;

- **viste** le osservazioni pervenute dai seguenti Consigli dell'Ordine degli Avvocati: *Arezzo, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Monza, Milano, Napoli, Parma, Palermo, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Roma, Sassari, Siena, Torino, Trieste, Urbino, Varese, Vasto, Viterbo*;

- **viste** le osservazioni pervenute dalle seguenti Associazioni: *Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), Associazione Nazionale Forense, Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA), Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT)*;

dopo ampia discussione,

### **delibera**

di approvare la proposta di modifica del D.M. 55 del 2014 che segue da inviare al Ministero della giustizia :



**Proposta di modifica dei parametri forensi di cui al Decreto ministeriale 14.03.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".**

**NOTA METODOLOGICA**

La presente proposta consta di quattro parti:

1. la **prima parte** avente ad oggetto l'**analisi tecnico-normativa** volta a verificare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria. L'analisi è stata condotta anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente, sia nazionale che comunitaria. L'analisi tecnico-normativa illustra altresì la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando le soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse;

2. la **seconda parte** avente ad oggetto la **verifica dell'impatto regolatorio** consistente nella valutazione del raggiungimento delle finalità della proposta di modifica dei parametri forensi nonché nella stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La finalità della verifica è, dunque, di fornire, a distanza di circa tre anni dalla entrata in vigore del D.M. 55 del 2014, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione in vigore.

3. la **terza parte** avente ad oggetto l'**analisi dell'impatto della regolamentazione** che si concretizza nel percorso logico volto a valutare l'impatto atteso delle opzioni di intervento di modifica normative considerate. Essa consiste in una *analisi ex ante* degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti *in primis* sugli avvocati e secondariamente sui cittadini/imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici giudiziari, limitatamente ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziale. La parte terza contempla, altresì, la **relazione illustrativa** della proposta e gli obiettivi perseguiti.

3. la **quarta parte** avente ad oggetto le specifiche proposte di modifica del D.M. 55 del 2014 nonché il testo a fronte delle disposizioni regolamentari che si auspica vengano emendate.

**1. ANALISI TECNICO NORMATIVA**

Il decreto ministeriale 55 del 2014 ha previsto nuove modalità di liquidazione del compenso e la conseguente inapplicabilità, per gli avvocati, del vecchio D.M. n. 140/12 che ebbe a disciplinare, per la prima volta nel nostro ordinamento, il sistema parametrico.

Il testo sui parametri rappresenta l'attuazione della previsione contenuta nell'art. 13, comma 6, della recente Legge professionale n. 247 del 2012. La norma prevede infatti da un lato che i parametri debbano essere emanati con decreto del Ministero della Giustizia e su proposta del Consiglio Nazionale Forense e, dall'altro lato che ogni 2 anni possano essere integrati ovvero modificati.

Con il decreto in parola rimane, comunque, confermata la più rilevante caratteristica del sistema parametrico: il ricorso ai parametri, infatti, non è limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziale, ma è previsto anche in altri casi, e cioè: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge.

Il regolamento n. 55 del 2014 consta di 29 articoli suddivisi in 5 distinti Capi:

- *disposizioni generali* [artt. 1-3];
- *disposizioni concernenti l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria* [artt. 4-11];
- *disposizioni concernenti l'attività penale* [artt. 12-17];
- *disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale* [artt. 18-27];
- *disciplina transitoria ed entrata in vigore* [artt. 28 e 29].

Le disposizioni generali contengono principi che risultano applicabili a tutte le liquidazioni: sia quelle legate alle attività giudiziali (tutte), sia quelle riferibili alle attività stragiudiziali.

Sono proprio le disposizioni generali a confermare che i parametri si applicano laddove non vi sia accordo tra avvocato e cliente sul compenso e, dunque, preventiva pattuizione ed accordo sullo stesso.

Inoltre, dalle disposizioni generali, emerge la volontà del legislatore di riaffermare un importante principio in tema di compensi: quello di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata.

L'art. 2, comma 2, stabilisce inoltre che all'avvocato spetta anche il rimborso delle spese. Rispetto a queste ultime si deve osservare che spettano:

- innanzi tutto le spese documentate in relazione alle singole prestazioni;
- secondariamente, ed è questa una novità rispetto ai parametri 2012, le spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

Si deve inoltre aggiungere che le spese forfettarie consentono il rimborso della somma ad essa riferibile in ogni caso e quindi anche nell'eventualità di determinazione del compenso mediante accordo.

Oltre ad aver reintrodotta il rimborso delle cosiddette spese forfettarie, il regolamento individua altre tipologie di spesa: quelle documentate, quelle accessorie e quelle di viaggio. La spesa accessoria è da tenere ben distinta dalla spesa forfettaria e ciò emerge dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 27 decreto n. 55/14. La spesa forfettaria si calcola in misura percentuale sul compenso. La spesa accessoria, invece, corrisponde ad una maggiorazione del 10% sul costo del soggiorno del professionista, nel caso in cui abbia sostenuto una trasferta. Le spese

di viaggio, in virtù dell'art. 27, sono riconosciute all'avvocato nel caso di utilizzo dell'autoveicolo proprio.

Infine, merita un cenno anche la cosiddetta "indennità di trasferta", prevista anch'essa in maniera specifica dal nuovo decreto e calcolata tenendo conto dei costi di soggiorno documentati del professionista.

Infine, circa la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo del D.M. in parola, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti proposte dal Consiglio, si rinvia alla analisi dell'impatto della regolamentazione e alla relazione illustrativa (cfr., infra, pagina da 8 a 10).

## **2. VERIFICA DELL'IMPATTO DEL D.M. 55 DEL 2014**

A distanza di circa tre anni dall'entrata in vigore del D.M. 55 del 2014 è stato necessario valutare l'impatto concreto sulla vita professionale delle norme in questione. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense ha condotto una indagine di natura statistica fondata anche sulle pronunce dei Giudici di merito al fine di verificare, su base nazionale, le modalità attraverso le quali sono state interpretate ed applicate le disposizioni regolamentari in materia di determinazione del compenso con riferimento all'utilizzo delle tabelle allegate al D.M. 55 del 2014.

Nell'ambito del **rito civile e tributario** è emerso quanto segue:

1. in linea generale i parametri consentono liquidazioni più significative rispetto al regime del Decreto 140 del 2012;
2. le previsioni di cui all'art. 4 del D.M. sono state interpretate per lo più in maniera restrittiva:
  - 2.1. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti;
  - 2.2. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola";
3. sono, quasi sempre, liquidate somme indecorose e non dignitose oltretutto non proporzionate rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta;
4. alcune pronunce di merito hanno consentito di constatare prassi difformi in merito alla ritenuta applicabilità dei parametri alle procedure cosiddette "*para-giurisdizionali*" quali quelle in materia di mediazione, negoziazione assistita e, più recentemente, nell'ambito della composizione della crisi da sovra-indebitamento;
5. non vi è distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale e nulla è previsto per la funzione di segretario. Inoltre, in parte qua, è stato verificato che risulta diverso e più gravoso l'impegno previsto per il Presidente nell'ambito dell'arbitrato collegiale;

6. non risultano liquidazioni per le attività di assistenza legale poste in essere dal difensore nella fase post decisoria; attività che, comunque, non rientrino né in quella decisionale né in quella esecutiva.

Per ciò che specificamente riguarda i procedimenti in materia di diritto di famiglia è emerso che per effetto della Legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione del D.L. n. 132/2014 (c.d. "decreto degiurisdizionalizzazione"), il quadro normativo relativo ai procedimenti di separazione e divorzio si è notevolmente frammentato.

L'anzidetta frammentazione procedimentale ha determinato una molteplicità di prassi giurisprudenziali di merito tra esse difformi in merito alle modalità di determinazione del compenso dell'avvocato per questo tipo di procedimenti ancorché per i procedimenti di separazione e divorzio devono ritenersi sempre applicabili le tabelle nn. 2 e 7 allegate al D.M. 55.

Nell'ambito del **giudizio in materia amministrativa** è emerso quanto segue:

1. la liquidazione dei compensi per la fase cautelare non tiene conto dell'attività preliminare e delle connesse esigenze di valorizzazione di ipotesi peculiari (ipotesi di richiesta dalla parte ricorrente di adozione di decreto presidenziale monocratico ovvero l'adozione di misura sospensiva dell'atto ovvero del provvedimento gravato) e dei casi in cui il giudizio si esaurisca in sede cautelare, per esempio nel caso di pronuncia di sentenza definitiva dopo la camera di consiglio (art. 60 C.P.A.), fermo restando in tali ultimi casi il compenso dovuto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio;

2. la liquidazione dei compensi per la "fase introduttiva del giudizio" di cui alle tabelle n. 21 e n. 22 rispettivamente per i giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato rimane invariata quando siano proposti "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale"; trattasi di attività ulteriori e distinte rispetto a quelle proprie di detta fase e dunque da valorizzare in modo autonomo e specifico;

3. non sono previsti parametri per il giudizio di ottemperanza;

4. è stato approvato il D. Lgs. 26/8/2016 n. 174 (*Codice della giustizia contabile*) e dunque la vigente tabella relativa ai giudizi avanti alla Corte dei Conti non prevede la distinzione tra giudizio di responsabilità, giudizio sui conti e giudizi pensionistici.

Nell'ambito del **giudizio in materia penale** è emerso quanto segue:

1. in molti casi vengono ritenute udienze di mero rinvio, non calcolate ai fini della liquidazione finale, quelle in cui il differimento è obbligatorio e necessario per ragioni ascrivibili al funzionamento dell'ufficio giudiziario: a titolo non esaustivo, quelle in cui non vi è prova della notifica del decreto di comparizione all'imputato o quelle in cui non compaiono i testi regolarmente citati dalla Procura. Ad udienze di questo tipo, ove il differimento non è dovuto né a ragioni ascrivibili all'indagato/all'imputato né al difensore, l'avvocato difensore deve comunque presenziare recandosi presso gli uffici giudiziari, molto spesso non ricompresi nel circondario ove l'avvocato ha eletto il domicilio professionale, con accertabile dispendio in termini di tempo (visti i tempi di

trattazione delle udienze penali nonché le diverse prassi adottate dai diversi uffici dislocati sul territorio nazionale);

2. le previsioni di cui all'art. 12 del D.M. sono state interpretate per lo più in maniera restrittiva:

2.1. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti;

2.2. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola";

3. sono sovente liquidate somme non proporzionate rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta;

4. la determinazione del compenso è ancorata a criteri quantitativi parziali connessi al numero di atti difensivi redatti ma non anche a quelli esaminati e studiati e al numero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di atti esaminati ed il numero di udienze cui il difensore ha partecipato dovrebbe influire in maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento;

5. le previsioni regolamentari in materia penale hanno ad oggetto solo la fase processuale e non anche quella procedimentale che, in alcuni e non sporadici casi, potrebbe anche non sfociare in quella processuale vera e propria. In proposito, dunque, ove è riportato la parola processo, andrebbe aggiunta "procedimento";

6. è sempre applicata la riduzione prevista dall'art. 12, comma 2, laddove indica, di regola, la riduzione del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale;

7. non sono liquidate le voci che hanno riguardo all'espletamento delle attività difensive durante la fase delle indagini preliminari nonché quelle che hanno riguardo alla fase cautelare, sia personale che reale.

Infine è stato constatato che, sia per la materia civile che per quella penale, le **liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato** a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono differenziate rispetto ai soggetti che non ne richiedono l'ammissione. La predetta previsione, peraltro incostituzionale, è del tutto destituita di fondamento non potendosi ritenere una diversificazione legata alla liquidazione in favore di avvocati che svolgano medesime attività, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, sia in giudizi ove il soggetto non abbia richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che in quelli ove il soggetto sia stato ammesso.

### 3. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica del D.M. 55 del 2015, in ragione delle criticità emerse e delle quali si è dato conto nella verifica dell'impatto di cui al paragrafo che precede, è stata ritenuta necessaria al fine di attuare concretamente un sistema a costi prevedibili e a compensi dignitosi, decorosi e proporzionati alla tipologia di giudizio nonché alle attività difensive effettivamente svolte dall'avvocato, sia esso difensore di fiducia che di ufficio, sia che il soggetto difeso sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non vi abbia fatto richiesta.

La valutazione dei dati giurisprudenziali raccolti consente di affermare che la determinazione del compenso dell'avvocato, di certo ancorata a criteri qualitativi con riferimento all'attività svolta e discrezionali rispetto alla liquidazione qualora giudiziale, non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi predisposti e redatti nonché dei documenti, a vario titolo, esaminati ed, infine, del numero e tipologia nonché durata delle udienze cui il difensore ha partecipato.

Per ciò che concerne le diminuzioni e gli aumenti dall'analisi della giurisprudenza di legittimità si evince che:

- la percentuale entro cui sono contenute le diminuzioni, è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e che l'inciso "di regola" è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti;
- al contempo, la percentuale entro cui sono stati contenuti gli aumenti, risulta che è stata quasi sempre applicata in misura inferiore a quelle stabilita "di regola".

Tale prassi interpretativa, continua la Corte, *"non giustifica l'entità di quanto liquidato, che appare lesivo sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione"* (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 30.11.2016, n. 24492).

Per ciò che concerne nello specifico la determinazione del compenso, ancorata ai parametri di cui alle tabelle allegato al decreto 55 applicati in combinato disposto con le diminuzioni e gli aumenti percentuali di cui alla parte normativa (cfr. artt. 4, 12 e 19), l'analisi della giurisprudenza di legittimità consente di affermare con riferimento ai casi di liquidazione da parte dei giudici di merito che, in concreto, non è stato perseguito l'obiettivo di dare piena attuazione all'art. 36 della Carta fondamentale che prevede che al lavoratore (anche autonomo) debba essere sempre riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro svolto (ed alla qualità dello stesso). A ciò si aggiunge la tangibile lesione del canone del decoro della professione.

In particolare la Corte Suprema di Cassazione, in più pronunce anche recenti, ha statuito che il potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione del compenso all'avvocato *"non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell'art. 4, comma 2, del D.M., remunerer l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolico, e, come tale non consona al decoro professionale che l'art. 2233, comma 2 c.c., pure impone di considerare"* (Cass. Civ., Sez. VI, 22.12.2015, n. 25804, in senso conforme: Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 30.11.2016, n. 24492).

A medesime conclusioni è pervenuta il Giudice amministrativo che in un recentissimo approdo interpretativo ha avuto a confermare il principio secondo cui *"in ogni caso la*

*misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", principio "già insito nell'ordinamento e previsto nell'art. 2233 c.c., che espressamente si occupa del contratto d'opera intellettuale, precisando che tale norma, contenuta nel codice civile, si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale" (Consiglio di Stato, sentenza del 06.02.2017, n. 334).*

A ciò si aggiungano le innumerevoli pronunce del Consiglio di Stato dalle quali emerge evidente l'affermazione del principio dell'equo compenso che trova fondamento, tra le altre disposizioni a parere del Giudice amministrativo, nella previsione di cui all'art. 2 del D.M. 55 del 2014 e in quella di cui all'art. 2233 c.c. (cfr. di recente, Consiglio di Stato, sentenza del 19.04.2017, n. 249).

**In ultima analisi, dunque, può affermarsi che sussiste equità del compenso qualora vi sia proporzione tra la misura dello stesso e la mole delle attività prestate in relazione alla delicatezza e alla peculiarità delle attività stesse.**

Avuto riguardo ai principi *de quibus*, gli obiettivi perseguiti con la proposta di modifica avanzata dal Consiglio Nazionale Forense sostanzialmente sono:

**1) Rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall'avvocato - Equo compenso (art. 4, comma 1; art. 12, comma 1; art. 19, comma 1).**

La prassi applicativa operata dai Giudici circa la misura della riduzione e dell'aumento percentuale ha consentito di appurare la costante violazione del principio all'equo compenso.

Le proposte di modifica mirano a dare piena attuazione al dettato costituzionale, in modo da garantire un reddito dignitoso per il lavoratore intellettuale ed evitare la proliferazione di situazioni patologiche (che stanno divenendo, ormai, fisiologiche) nell'ambito della liquidazione in fase giudiziale con conseguente mortificazione della funzione sociale della professione forense, che partecipa insieme alla magistratura all'amministrazione della giustizia ed alla difesa dei diritti dei cittadini.

Come detto, la stessa giurisprudenza si è accorta del fenomeno ed ha intrapreso una faticosa opera di riequilibrio: di recente la Cassazione ha ricordato l'importanza di rispettare il canone del "*decoro della professione*" nella liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato ad opera del giudice, ravvisando nell'articolo 2233, comma 2, del codice civile, un limite invalicabile, perché non siano liquidate ai difensori "*somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione*" (Cass. civ., sez. 6, 30 novembre 2016, n. 24492).

A ciò si agglunga la necessità di rideterminare il perimetro di discrezionalità riconosciuto ai Giudici nella liquidazione del compenso all'avvocato; discrezionalità che, si reputa, debba trovare, in un valore parametrico base, un limite non derogabile oltre una certa misura.

**2) Soppressione dell'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, comma 9).**

Tutti i provvedimenti giudiziali dispongono la liquidazione a favore (dell'avvocato) della parte vincitrice ex art. 91 c.p.c.: il richiamo ad una dimidiazione del compenso dell'avvocato del soccombente è del tutto *inconferente* essendo estraneo alla norma primaria.

A ciò si aggiunga che, seppur l'avvocato abbia correttamente informato il cliente circa il rischio della inammissibilità, potrebbe darsi il caso che il cliente stesso chieda comunque all'avvocato di procedere presentando la domanda giudiziale. Se ciò dovesse essere non si comprende la ragione, punitiva nei confronti del difensore, per cui in questi casi i compensi debbano essere in via di principio dimidiati.

Né, peraltro, ha alcun senso logico e sistematico ancorare tale dimidiazione a "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" e ciò non solo perché non si fa mai luogo a liquidazione delle spese del soccombente ma anche perché così si introduce (a danno dell'avvocato) un'indebita equiparazione di ipotesi totalmente difformi tra loro facendone derivare, però, una medesima conseguenza (la penalizzazione del difensore).

La previsione, dunque, è, in concreto inapplicabile, e al contempo ha l'indebito l'effetto di affermare un principio generale assolutamente penalizzante per l'avvocato che può essere strumentalmente utilizzato in ipotesi di esito negativo del giudizio anche non imputabili al difensore.

Si segnala pertanto la manifesta irragionevolezza della disposizione che abbatte i compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, comma 9) e se ne suggerisce la soppressione.

### **3) Soppressione della riduzione del 30 per cento dei compensi per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 12, comma 2).**

La legge di stabilità per il 2014 ha previsto la riduzione di un terzo dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato: oggi dunque l'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1, comma 606, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*legge di stabilità 2014*), stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

Diviene allora indispensabile sopprimere la previsione di cui all'art. 12, comma 2, giacché altrimenti alla diminuzione di un terzo prevista dalla fonte primaria si aggiungerebbe ora la decurtazione di un ulteriore 30% prevista dalla fonte secondaria.

## **4. PROPOSTE DI MODIFICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

### INTERVENTI PROPOSTI PER ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE



**Proposta n. 1)** Più articolata individuazione dei criteri da adottare per determinare il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale, alla luce della considerazione che l'attuale previsione dell'art. 19 c. 1 D.M. 55/2014 sicuramente esaustiva quanto a catalogazione dei singoli criteri da adottare per misurare l'ampiezza e l'impegno della prestazione professionale non fornisce elementi utili per individuare quale delle due tipologie debba poi ritenersi ricorrere nella specifica attività stragiudiziale.

Va quindi evidenziata la considerazione che mentre l'attività di assistenza presuppone un'opera continuativa che si articola in varie attività, anche di carattere diverso, protratte nel tempo, quella di consulenza può esaurirsi nel breve periodo od in un singolo episodio, potendo comunque rendere necessario lo studio di questioni di particolare impegno.

Il discrimine tra l'una e l'altra attività dovrà quindi individuarsi nello svolgimento di più attività collegate tra loro ancorché di diversa consistenza e tipologia onde, in mancanza di tali articolate prestazioni, dovrà, di regola, riconoscersi un'attività di consulenza.

La tabella in materia di assistenza potrà essere applicata, non solo nell'ambito delle unioni civili e delle convivenze di fatto, ma anche in tutte quelle procedure non contenziose derivanti principalmente dai carichi giudiziali nelle quali l'avvocato espleta, su designazione del Giudice, attività quali, esemplificativamente, la curatela dei minori, la tutela, l'eredità giacente ecc. Il compenso potrà essere determinato tenendo conto della durata dell'incarico, della sua complessità e del valore della pratica, applicando, sulla base dei criteri che precedono, coefficienti di aumento sino al doppio e di riduzioni sino alla metà.

Si propone quindi di introdurre le tabelle qui allegate:

#### ATTIVITA' DI ASSISTENZA

| Valore della controversia | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,00 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Competenze                | € 398,00               | € 1.400,00                 | € 2.400,00                  | € 4.000,00                   | € 6.000,00                    | € 10.000,00                    |

#### ATTIVITA' DI CONSULENZA

| Valore della controversia | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,00 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Competenze                | € 171,00               | € 600,00                   | € 800,00                    | € 2.000,00                   | € 3.638,00                    | € 5.000,00                     |

Nell'attività di assistenza potrebbe poi farsi rientrare anche quella svolta in sede di negoziazione assistita esplicitandosi che tale prestazione deve essere retribuita separatamente da quella giudiziale o stragiudiziale "ordinaria".

**Proposta n. 2)** Disciplinare espressamente il compenso dovuto per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione, delle *alternative dispute resolution* (A.D.R.) e degli organismi di composizione della crisi da sovra-indebitamento apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l'attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell'attività per talune o dell'assenza di attività per altre.

Per tale motivo le ipotesi possibili sono due:

- prevedere che il compenso per l'attività prestata nell'ambito di tale procedura possa essere determinato utilizzando i criteri previsti per l'attività stragiudiziale, donde la seguente tabella:

|                           |                        |                            |                             |                              |                               |                                |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Valore della controversia | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,00 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
| Competenze                | € 398,00               | € 1.400,00                 | € 2.400,00                  | € 4.000,00                   | € 6.000,00                    | € 10.000,00                    |

Ovviamente applicando i coefficienti di aumento o di riduzione di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55 del 2014 in relazione alla complessità ed al tempo dedicato alla trattazione delle pratiche.

- in alternativa, potrà farsi ricorso ad una specifica tabella dedicata alle procedure di mediazione ed alle A.D.R. con un compenso onnicomprensivo che, suscettibile di riduzione od aumento a sensi dell'art. 4 comma 1 D.M. 55 del 2014, potrà essere riferito in proporzione per un terzo ad ognuna delle tre distinte fasi in cui si articolano la mediazione:

|   |                        |                            |                             |                              |                               |                                |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Valore della controversia   | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,00 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
| Competenze per le tre fasi, introduttiva, istruttoria o conclusiva del procedimento | € 600,00               | € 1.500,00                 | € 2.400,00                  | € 4.500,00                   | € 9.000,00                    | € 12.000,00                    |

Prevedere per l'espletamento positivo della procedura il riconoscimento di un compenso aggiuntivo analogo a quello previsto attualmente nel D.M. 55 del 2014 all'art. 4 comma 6.

**Proposta n. 3)** Reintroduzione della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale (nulla prevedendo per la funzione di segretario). Pare opportuno, alla luce del diverso e più gravoso impegno previsto per il Presidente nell'ambito dell'arbitrato collegiale, prevedere già nel regolamento o nelle tabelle una percentuale del compenso superiore a quello degli altri arbitri.

| Valore della controversia | Da € 0,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.0000,00 | Oltre € 520.0000,01 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Compenso Presidente       | € 2.000,00              | € 3.000,00                   | € 8.000,00                    | € 24.000,00                     | € 72.000,00         |
| Ognuno degli Arbitri      | € 1.500,00              | € 2.250,00                   | € 6.000,00                    | € 18.000,00                     | € 54.000,00         |

**Proposta n. 4)** Individuazione di una fase post decisoria prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda e non potendo la fase post decisoria essere inserita nell'una o nell'altra.

L'attività successiva alla comunicazione della sentenza comporta autonomi adempimenti che non rientrano né nella fase decisionale né in quella esecutiva, e deve essere retribuita con un compenso che pare equo rapportare ad una percentuale del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente (quella decisionale).

Tale percentuale può essere indicata in un 10-20% del parametro, per la fase decisionale, ferma restando la necessità di esplicitare che anche tale compenso è suscettibile degli aumenti e delle diminuzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55 del 2014.

Va precisato che l'attività post-decisoria, oltre a non poter essere formalmente ricompresa né nella fase decisionale né in quella esecutiva, è autonoma e non necessariamente viene svolta dal medesimo difensore del giudizio.

Onde, anche per tale motivo, è opportuno che sia suscettibile di apposita determinazione in virtù dell'autonomia che la caratterizza.

L'Autorità giudiziaria che potrà provvedere alla liquidazione per le attività realizzate nella fase post decisoria dovrebbe essere individuata, a seconda dei casi, in quella che ha adottato la decisione ovvero in quella competente a giudicare dell'eventuale impugnazione ovvero quella investita della esecuzione.

**Proposta n. 5<sup>1</sup>)** Semplificazione, attraverso la previsioni di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile,

<sup>1</sup> Nella proposta originaria inviata per la consultazione, la presente proposta corrispondeva alla proposta n. 6.

prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendosi parametri diversi per attività funzionalmente diverse a seconda del rito.

Quanto sopra anche alla luce delle sopravvenute modifiche normative che hanno mutato la competenza del Giudice onorario, accorpando il Giudice di Pace, unitamente a quella del Giudice Onorario di Tribunale (G.O.T.), nella nuova figura del Giudice Onorario di pace (G.O.P.).

Tale unificazione consentirà di superare l'apparente attuale contrasto tra le tabelle dei parametri di importo diverso, su scaglioni del medesimo valore, previsti per il Giudice di Pace ed il Tribunale.

Il tutto semplificherebbe la redazione della nota in sede giudiziale rendendo più agevole la liquidazione del compenso e, nel rapporto con il cliente, renderebbe più facilmente determinabile a priori il costo delle prestazioni. La modifica potrebbe essere facilmente realizzata applicando in ogni caso i parametri previsti per il Tribunale anche alla luce della considerazione che la differenza dell'ammontare dei parametri tra primo grado e giudizi di appello è sostanzialmente irrilevante.

**Proposta n. 6<sup>2</sup>)** Rideterminazione del compenso per l'atto di precetto che è stato quantificato nel D.M. 55 del 2014 in un importo apparentemente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri di cui all'art. 4, in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche, ecc.) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l'attività esecutiva successiva.

Dovrà quindi procedersi alla modifica dell'art. 4 comma 1 D.M. 55 del 2014 esplicitando che i criteri per l'aumento e la riduzione applicabili al precetto in relazione alla complessità dell'attività richiesta ed al numero degli adempimenti necessari possono essere aumentati sino al 100% e ridotti sino al 50%.

**Proposta n. 7<sup>3</sup>)** Riformulazione del comma 4 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 12 del D.M. 55 del 2014 esplicitando i presupposti e le modalità di aumento e/o di riduzione del compenso in ipotesi di assistenza a più soggetti, avuto riferimento al parametro medio e tenuto conto della diversità e/o dell'identità delle posizioni processuali e di merito.

Quanto sopra in virtù della non facile interpretazione del metodo indicato all'art. 4 comma 4 (ambito civile) e all'art. 12 comma 2 (ambito penale) e la contraddittorietà dell'avverbio "non" inserito prima del verbo "comporta".

Onde la nuova formulazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del D.M. 55 del 2014 diverrebbe la seguente:

**- comma 2 (ipotesi di integrazione):** "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in identità o analogia di contesto fattuale

<sup>2</sup> Nella proposta originaria inviata per la consultazione, la presente proposta corrispondeva alla proposta n. 7.

<sup>3</sup> Nella proposta originaria inviata per la consultazione, la presente proposta corrispondeva alla proposta n. 8.

**sostanziale**, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura **pari ad almeno il 30** del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10** 5-per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista una sola parte contro più soggetti.”.

- **comma 3** (*ipotesi di integrazione*): “Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello **che sarebbe** altrimenti liquidabile per l'assistenza ad un solo soggetto.”.

- **comma 4** (*ipotesi di integrale riformulazione*): “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, **le posizioni sostanziali non siano esattamente coincidenti e la prestazione professionale a favore di una parte comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso da liquidarsi per l'assistenza ai soggetti che si trovino in tale situazione viene determinato di regola, per ognuna delle parti dopo la prima, operando una riduzione pari al 30% sui parametri base.**”.

Inoltre si propone la eliminazione della previsione di cui al comma 9 dell'art. 4 nella parte in cui prevede che “*nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile*”. La ragione è di palmare evidenza: è la sola parte soccombente, in esito ad un giudizio in cui venga rilevata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ovvero in cui venga emessa declaratoria di inammissibilità ovvero improponibilità ovvero improcedibilità della domanda, ad essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Non può aversi condanna della parte totalmente o parzialmente vittoriosa, né la norma può trovare applicazione nell'ipotesi in cui ci sia la soccombenza virtuale ad esempio in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti.

Tutti i provvedimenti giudiziali infatti dispongono la liquidazione a favore (dell'avvocato) della parte vincitrice ex art. 91 c.p.c.: il richiamo ad una dimidiazione del compenso dell'avvocato del soccombente è del tutto inconferente essendo estraneo alla norma primaria.

Né ha senso logico ancorare tale dimidiazione a “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” e ciò non solo perché non si fa mai luogo a liquidazione delle spese del soccombente ma anche perché così si introduce (a danno dell'avvocato) un'indebita equiparazione di ipotesi totalmente difformi tra loro facendone derivare, però, una medesima conseguenza (la penalizzazione del difensore).

Evidente come vi sia assoluta e sostanziale differenza tra una condanna ex art. 96 c.p.c. (ascrivibile alla parte), una dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (che consegue ad una valutazione nel merito del giudice) ed una improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei termini ex art. 348 c. 1 c.p.c. (che è conseguenza di un mancato adempimento dell'avvocato).

Onde la previsione, nel concreto inapplicabile, ha però l'effetto di affermare un principio generale assolutamente penalizzante per l'avvocato che può essere strumentalmente utilizzato in ipotesi di esito negativo del giudizio anche non imputabili al difensore.

A seguire la tabella di confronto tra l'attuale formulazione dell'art.4, commi 1,2, 3, 4 e 9 del D.M. 55 e le proposte di modifica.

N.b.: le eliminazioni sono barrate; le aggiunte, sono in **grassetto**.

|   | Formulazione attuale   | Proposte di modifica del CNF   |
|---|--|--|
| <b>Art. 4, comma 1</b><br><i>(ipotesi di modifica e integrazione della previsione attualmente operante)</i> | Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. | Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, <b>della peculiarità degli interessi coinvolti</b> , dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate <b>e del numero degli atti esaminati e predisposti</b> . In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. <b>Il giudice applica i parametri tenendo conto delle tabelle allegate. Detti parametri, sulla base dei criteri generali di cui al presente comma, possono, per tutte le fasi, essere aumentati sino al doppio o diminuiti in misura comunque non superiore alla metà. -- giudice</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>applica <del>tiene conto</del> dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 60 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.</p>  |
| <p><b>Art. 4, comma 2</b><br/>(ipotesi di integrazione della <i>previsione attualmente operante</i>)</p> | <p>Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.</p> | <p>Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in <b>identità o analogia di contesto fattuale sostanziale</b>, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura <b>pari ad almeno il 30</b> del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del <b>10 5</b> per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista una sola parte contro più soggetti.</p> |
| <p><b>Art. 4, comma 3</b><br/>(ipotesi di integrazione della <i>previsione attualmente operante</i>)</p> | <p>Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.</p>  | <p>Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello <b>che sarebbe</b> altrimenti liquidabile per l'assistenza ad un solo soggetto.</p>  |
| <p><b>Art. 4, comma 4</b><br/>(ipotesi di <i>nuova formulazione della previsione</i>)</p>                | <p>Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità' di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento.</p>  | <p>Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità' di posizione processuale dei vari soggetti, <b>le posizioni sostanziali non siano esattamente coincidenti</b> e la prestazione professionale a favore di una parte comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, <b>il compenso da liquidarsi per</b></p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | l'assistenza ai soggetti che si trovino in tale situazione viene determinato di regola, per ognuna delle parti dopo la prima, operando una riduzione pari al 30% sui parametri base. |
| Art. 4, comma 9<br>(ipotesi di eliminazione) | Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. | Eliminare  |

INTERVENTI PROPOSTI  
PER ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

**Proposta n. 1<sup>4</sup>)**

**In via generale:**

- si propone una sostanziale riparametrazione dei valori individuati per la "fase introduttiva del giudizio" quantomeno equiparandoli a quelli attualmente previsti per la "fase di studio della controversia" nonché i compensi per la "fase decisionale" nella tabella n. 22 per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato che potrebbero essere quanto meno equiparati a quelli previsti dalla tabella n. 21 per i giudizi dinanzi al TAR, considerato che, nel processo amministrativo, il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato è giudizio di merito e non di legittimità e l'attività ricompresa nella "fase decisionale" consta della memoria finale, della memoria di replica e della discussione in pubblica udienza;
- si propone la introduzione di una tabella amministrativa giudiziale per il giudizio di ottemperanza, allo stato non esistente.

**Nello specifico:**

- si propone di prevedere espressamente la facoltà di aumentare il compenso oggi previsto dalle tabelle amministrative giudiziali per la "fase cautelare",

<sup>4</sup> Nella proposta originaria inviata per la consultazione, la presente proposta corrispondeva alla proposta n. 5.

N.b. la presente proposta è stata integrata con le osservazioni, ritenute parzialmente accoglibili, pervenute dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA).



onde tener conto dell'attività preliminare e delle connesse esigenze di valorizzazione di ipotesi peculiari (ipotesi di richiesta dalla parte ricorrente di adozione di decreto presidenziale monocratico ovvero l'adozione di misura sospensiva dell'atto ovvero del provvedimento gravato) e dei casi in cui il giudizio si esaurisca in sede cautelare, per esempio nel caso di pronuncia di sentenza definitiva dopo la camera di consiglio (art. 60 C.P.A.), fermo restando in tali ultimi casi il compenso dovuto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio;

- si propone di prevedere che il compenso per la "fase introduttiva del giudizio" di cui alle tabelle n. 21 e n. 22 rispettivamente per i giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato sia aumentato quando siano proposti "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale", trattandosi di attività ulteriori e distinte rispetto a quelle proprie di detta fase e da valorizzare quindi in modo autonomo e specifico.

### INTERVENTI PROPOSTI PER ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE

Per ciò che concerne specificamente i compensi per l'attività giudiziale penale, l'art. 12 del regolamento indica i criteri generali per la determinazione. Tale norma dispone che ai fini della liquidazione si tenga conto:

- *delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;*
- *dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento;*
- *della gravità e del numero delle imputazioni;*
- *del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;*
- *dei contrasti giurisprudenziali dell'Autorità Giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione;*
- *della rilevanza patrimoniale;*
- *del numero dei documenti da esaminare;*
- *della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove si svolge la professione in modo prevalente;*
- *dall'esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente;*
- *del numero di udienze, pubbliche o in camera di consiglio, diverse da quello di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.*

Il decreto n. 55 del 2014 stabilisce, per le attività giudiziali penali, quanto già indicato per quelle civili, amministrative e tributarie in merito ai valori medi. L'Autorità Giudiziaria dovrà infatti tener conto innanzi tutto dei valori medi di cui alle tabelle allegare al decreto, che potranno essere aumentati, anche in questo caso, fino all'80% e diminuite fino al 50%.

L'art. 12, comma 3, stabilisce, anche per la materia penale, che il compenso venga liquidato per fasi. Le fasi contemplate in sede penale, sono le seguenti:

- di studio;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria o dibattimentale;

- decisionale.

Vi è quindi una differenza rispetto alla precedente normativa dei parametri 2012. Questi ultimi, infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 14 del regolamento n. 140/12 individuavano le seguenti fasi: di studio, di introduzione del procedimento, istruttoria (sia procedimentale, o processuale), decisoria e fase esecutiva. Dal raffronto delle due normative emerge, *ictu oculi*, che nel nuovo regolamento niente viene ad essere precisato relativamente alla fase esecutiva.

L'art. 12, comma 2, prevede poi disposizioni nell'eventualità che l'avvocato assista più soggetti.

Vi sono poi norme che riguardano le prestazioni a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio. Rispetto a queste vi è senz'altro una novità poiché nel nuovo testo scompare la limitazione della liquidazione del compenso stabilita dal vecchio regolamento 2012 ma comunque è stabilito che nella liquidazione medesima il giudice debba tener conto "della incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa". La previsione merita censura avendo, sostanzialmente, rimesso alla discrezionale scelta del giudicante l'importo da liquidare.

1) Modifica dell'art. 12, comma 1, laddove prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso qualora le anzidette siano dovute al funzionamento degli uffici giudiziari: cfr. a titolo esemplificativo e non esaustivo, differimento udienza per mancata prova in atti della notifica del decreto di comparizione all'indagato/imputato e/o parte offesa nonché ad ipotesi di differimento per mancata comparizione del teste introdotto dal pubblico ministero seppur regolarmente citato.

La previsione *de qua*, difatti, viola la costituzione laddove all'art. 36 della carta fondamentale che prevede che al lavoratore (anche autonomo) debba essere sempre riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro svolto (ed alla qualità dello stesso). Difatti, non può essere revocato in dubbio che partecipare all'udienza è un'attività lavorativa effettiva, anche se poi l'udienza viene meramente rinviata (si potrebbe ragionare sulle cause che determinano il rinvio: ad esempio si potrebbe sostenere che se il mero rinvio è determinato dal difensore – solo da lui – allora l'udienza non venga calcolata, mentre negli altri casi l'udienza, anche se di mero rinvio, debba obbligatoriamente essere sempre computata nel calcolo).

2) L'espressione "di regola" prevista dall'art. 12, comma 1, va eliminata, poiché troppo spesso viene interpretata:

- per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti,

- per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola";

3) La determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di udienze cui si è partecipato deve influire in maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento. Si potrebbe, ad esempio, prevedere come fattore correttivo un aumento fisso per ogni udienza ulteriore rispetto ad un numero base di 3 udienze non di mero rinvio, con distinguo economico tra udienze di mero rinvio e non di mero rinvio (mero rinvio almeno pari ad euro 150 forfetariamente liquidate - non di mero rinvio almeno pari ad euro 300 forfetariamente liquidate).

Si propone, altresì, che ove il giudice tenga conto dei valori medi di cui alle tabelle, in applicazione dei parametri generali, gli stessi possano essere ridotti al massimo fino al 30 per cento.

4) L'art. 12, comma 2, va modificato nella parte in cui è riportato "parti" o "parte" con la indicazione "soggetti" o "soggetto". La richiesta di modifica è di palmare evidenza: una parte processuale può essere "composta" anche da più soggetti. Ciò impedirebbe al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere un compenso complessivo per la "parte" unitariamente e genericamente intesa.

5) Si propone, altresì, di modificare l'art. 12, comma 2, aggiungendo prima delle parole "processuale", "procedimentale": ciò consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio (cfr. procedimento per decreto al quale non faccia seguito l'opposizione).

6) Modifica dell'art. 12, comma 2, laddove indica, di regola, la riduzione del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale. La riduzione, difatti, è significativa e viola il principio costituzionalmente previsto della proporzionalità tra il compenso e l'importanza dell'opera prestata; principio quest'ultimo, peraltro, anche stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto n. 55/14 che stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.

Inoltre, si propone di eliminare l'avverbio "non" prima del verbo "comporta". Di seguito la proposta di riformulazione: "Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto viene determinato per ognuno dei soggetti dopo il primo, operando una riduzione non superiore al 30% sui parametri base."

7) Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 deve potersi applicare la medesima disciplina per i soggetti che non accedono al beneficio del

patrocinio a spese dello Stato ciò eviterebbe la incostituzionalità dell'attuale previsione.

8) Definire in maniera più chiara le voci "indagini difensive", "cautelari personali" e "cautelari reali" nella tabella.

Nel caso delle indagini difensive si reputa necessario inserire il corrispondente parametro anche per le fasi introduttiva del giudizio nonché decisionale essendo altamente possibile che durante le stesse fasi, per come definite nel contenuto dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'art. 12, il difensore possa dare seguito ad indagini difensive dovuta alle prove da assumersi, prima della fase istruttoria, ovvero da assumersi prima della fase decisionale.

Del tutto destituita di fondamento è la mancata previsione del parametro per la fase istruttoria/dibattimentale nel caso delle udienze innanzi al tribunale del riesame.

9) Inserire una voce che riguardi le memorie difensive non introduttive del giudizio, in maniera tale che non debbano essere semplicisticamente ricomprese nella fase istruttoria.

10) Riaggiornamento di tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.

A seguire la tabella di confronto tra l'attuale formulazione dell'art. 12 del D.M. 55 e le proposte di modifica.

N.b.: le eliminazioni sono barrate; le aggiunte, sono in **grassetto**.

|   | Formulazione attuale  | Proposte di modifica del CNF  |
|---|---|---|
| Art. 12, comma 1<br>(ipotesi di integrazione della <i>previsione attualmente operante</i> ) | 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di | 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti <b>e degli atti</b> esaminati da <del>esaminare</del> , della continuità dell'impegno anche in relazione |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.</p>   | <p>alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, della loro durata diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle singole attività medesime anche in ipotesi di udienze di mero rinvio. Il giudice applica i parametri tenendo conto delle tabelle allegate. Detti parametri, sulla base dei criteri generali di cui al presente comma, possono, per tutte le fasi, essere aumentati sino al triplo e diminuiti in misura comunque non superiore alla metà. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti comunque in misura non superiore al fino al 50 al 30 per cento.</p> |
| <p><b>Art. 12, comma 2</b><br/>(ipotesi di integrazione della previsione attualmente operante)</p> | <p>2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la</p> | <p>2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione <b>procedimentale</b> o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura pari ad almeno il del <b>30 20</b> per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del <b>10 5-</b> per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti <b>soggetti</b> ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende <b>una parte un singolo soggetto</b> contro più parti più <b>soggetti</b>, sempre che la prestazione non comporti l'esame</p>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p>  | <p>di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione <b>procedimentale</b> o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati <b>soggetti</b> e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' di regola ridotto <b>comunque in misura non superiore al del-</b> 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 si applicano, in quanto compatibili, <b>le disposizioni del presente articolo</b> si tiene specifico conto della <del>concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</del></p> |
| <p><b>Art. 12, comma 3</b><br/><i>(ipotesi di integrazione della previsione attualmente operante)</i></p> | <p>3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:</p> <p><i>a)</i> per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p><i>b)</i> per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p><i>c)</i> per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali</p> | <p>Identico</p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p>d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p> |  |
|--|---|--|

#### INTERVENTI DI MODIFICA PROPOSTI PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

L'intervento di modifica dell'art. 19 del D.M. 55 del 2014 è necessitato in ragione di quelli proposti nell'ambito della auspicata riformulazione degli artt. 4 e 12 e ciò per ragioni di ordine sistematico e coerenza normativa.

A seguire la tabella di confronto tra l'attuale formulazione dell'art. 19 del D.M. 55 e le proposte di modifica.

N.b.: le eliminazioni sono ~~barrate~~; le aggiunte, sono in **grassetto**.

|   | Formulazione attuale  | Proposte di modifica del CNF   |
|---|---|--|
| <p><b>Art. 19, comma 1</b><br/>(ipotesi di modifica e integrazione della previsione attualmente operante)</p> | <p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi</p> | <p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate <b>e del numero degli atti e documenti, predisposti e redatti</b>. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.</p> | <p>cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.</p> <p>Il giudice applica i parametri tenendo conto delle tabelle allegate. Detti parametri, sulla base dei criteri generali di cui al presente comma, possono essere aumentati sino al doppio o diminuiti in misura comunque non superiore alla metà.</p> |
|--|---|---|

*Roma, 26 maggio 2017*

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Andrea Mascherin

*Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 0039.06.977488 - fax 0039.06.97748829  
www.consiglionazionaleforense.it*





**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 2703/17

Roma, addì 27/12/17

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

**2272/2017**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**REGOLAMENTO RECANTE  
MODIFICHE AL DM 10.03.2014 N. 55  
CONCERNENTE LIQUIDAZIONE  
COMPENSI PROFESSIONE  
FORENSE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO LEGISLATIVO**


(.....)

Segretario Generale

TORSELLO MARIO LUIGI  
27.12.2017 08:26:49 UTC

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2017

### **NUMERO AFFARE 02272/2017**

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

*Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".*

### **LA SEZIONE**

Vista la nota dell'11 dicembre 2017, prot. n. 12844, di trasmissione della relazione del 7 dicembre 2017, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota dell'11 dicembre 2017, prot. n. 12844, il Ministero della giustizia ha

trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, recante *“modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

In proposito il dicastero proponente ha evidenziato che l’intervento normativo è volto ad attuare le previsioni di cui all’art. 13, comma 6 della legge n. 247 del 2012 (*“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*) in base al quale un apposito decreto del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), formulata con cadenza biennale, deve individuare i parametri in base ai quali stabilire i compensi dovuti agli avvocati nell’ipotesi in cui non vi sia stata una determinazione consensuale della misura di tali compensi, nel caso di liquidazione giudiziale degli stessi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

In ossequio alla richiamata disposizione è stato adottato il d.m. n. 55 del 10 marzo 2014.

Essendo trascorsi oltre due anni dall’adozione del precitato decreto ministeriale, il CNF ha chiesto di procedere alla modifica dei parametri ivi previsti, formulando un’apposita proposta, approvata il 26 maggio 2017 e trasmessa all’Amministrazione con la nota del 1° giugno 2017, prot. n. 28992.U.

In particolare il CNF ha evidenziato di aver svolto un preliminare esame di natura statistica sull’applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e, sulla base delle risultanze di tale indagine, ha proceduto a formulare delle dettagliate proposte di modifica concernenti sia i compensi relativi al rito civile e tributario, sia quelli concernenti i giudizi in materia amministrativa sia, infine, quelli relativi ai giudizi in materia penale.

Il Ministero proponente riferisce, al riguardo, di condividere una parte delle

proposte del CNF e di aver conseguentemente introdotto delle modifiche ai parametri previsti dal citato d.m. n. 55 del 2014, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione;
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.

Al fine, dunque, di perseguire tali obiettivi il Ministero proponente ha predisposto lo schema di decreto in esame, volto, secondo quanto riferito dal medesimo dicastero, a:

- limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare;
- aumentare, *"in tutti i tipi di giudizi"*, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;
- consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nella precedente disciplina;
- specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;

- sostituire, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla "parte" con quello al "soggetto", al fine di consentire al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende;
- sostituire il riferimento al "processo" con quello al "procedimento", per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento che non sfocia in giudizio;
- integrare la disciplina parametrica mediante la specifica previsione, non recata dalla previgente disciplina, di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato a livello stragiudiziale e, in particolare, nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

2. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l'Amministrazione riferisce che lo stesso si compone di 3 articoli e di un allegato, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- articolo 1 ("*Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55*") che reca le novelle da introdurre nel testo del d.m. n. 55 del 2014 - segnatamente agli artt. 4 (lett. a), 10 (lett. b), 12 (lett. c), 19 (lett. d) e 20 (lett. e) - volte a perseguire gli obiettivi di cui si è detto al precedente n. 1. Il medesimo articolo prevede inoltre, alla lettera f), l'inserimento di nuova tabella nel decreto ministeriale, denominata Tabella n. 25 *bis* - allegata al presente decreto con la denominazione di Tabella A - relativa ai compensi spettanti per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita;
- articolo 2 ("*Disposizione temporale*") che specifica che le novelle introdotte dal decreto in esame trovano applicazione con esclusivo riguardo alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del decreto stesso;
- articolo 3 ("*Entrata in vigore*") che prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di decreto in esame risulta, inoltre, corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Infine, per completezza espositiva, deve evidenziarsi che l'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (di seguito UNA), con la nota del 12 dicembre 2017, prot. n. 23-2017, trasmessa direttamente a questa Sezione, ha formulato delle proposte di modifica del d.m. n. 55 del 2014, solo in parte sovrapponibili rispetto a quelle enucleate dal CNF nella seduta del 26 maggio 2017.

Considerato,

3. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, reca le *“modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Il succitato articolo 13 della legge n. 247 del 2012, infatti, dispone che i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense debbano essere individuati con *“decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni...”* e che tali parametri *“si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”*.

Sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di specie, quindi, la Sezione non ha alcun rilievo da formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto rientra, ai sensi della normativa precedentemente citata, nella competenza del Ministero proponente.

4. Per quanto concerne, inoltre, il procedimento seguito dall'Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto in esame, la Sezione osserva che quest'ultimo è stato elaborato dal dicastero referente dopo aver ricevuto la proposta di modifica formulata, ai sensi del succitato art. 13, comma 6 della legge n. 247 del 2012, dal CNF con la nota prot. n. 28992.U del 1° giugno 2017.

Anche sotto questo profilo, dunque, la Sezione non ha rilievi da formulare, atteso che l'*iter* seguito dall'Amministrazione nella predisposizione dello schema deve

ritenersi conforme a quanto disposto dal succitato art. 13, comma 6 della legge n. 247 del 2012 e alla procedura già seguita per l'approvazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014.

5. Per quanto concerne il merito dello schema di decreto, la Sezione osserva in via preliminare che la legge n. 247 del 2012, in relazione ai criteri in base ai quali individuare i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, stabilisce, all'articolo 13, comma 7, che tali parametri debbano essere formulati *“in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi”*.

Inoltre, detti criteri sono stati integrati da alcune sentenze - puntualmente richiamate dal CNF nella nota del 1° giugno 2017, prot. n. 28992.U - con cui è stato evidenziato come la discrezionalità del giudice nella determinazione giudiziale dei compensi *“non può condurre ad una liquidazione che ... remunerer l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale che l'art. 2233, comma 2 c.c. pure impone di considerare”* (ex multis: Cass. Civ., Sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804), principio, quest'ultimo, più volte ribadito anche da questo Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015 n. 238).

La Sezione ritiene che le modifiche al d.m. n. 55 del 2014 previste dallo schema di decreto risultino conformi ai criteri previsti dalla normativa primaria di riferimento, salvo quanto si evidenzierà al successivo n. 6.

Infatti, tali modifiche e in particolar modo quelle volte a superare le lacune normative riscontrate dall'Amministrazione e dal CNF - tra le quali è da evidenziare quella relativa ai compensi spettanti per la fase stragiudiziale, come i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita - sono volte, ad aumentare la trasparenza nella determinazione dei compensi in ossequio allo specifico criterio previsto dal comma 7 dell'art. 13.

Tali modifiche, inoltre, risultano anche coerenti con gli orientamenti assunti in materia dai competenti organi giudicanti, atteso che alcune di esse tendono ad assicurare, come riferito dalla stessa Amministrazione, la conformità dei compensi al principio di tutela del decoro professionale.

Le modifiche di cui si converte, inoltre, non sembrano porsi in contrasto neanche con la normativa europea in materia ed in particolare con la recente sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha statuito che una disciplina regolatoria, come quella bulgara, che non autorizza il giudice nazionale a disporre la rifusione degli onorari degli avvocati per un importo inferiore a quello minimo previsto da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, quale il "*Vissh advokatski savet*" (Consiglio superiore dell'ordine forense della Bulgaria), "*è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1 del TFUE*". Al riguardo la Sezione rileva, infatti, che la CGUE è pervenuta a tale decisione in considerazione della circostanza che le tariffe minime previste dalla normativa bulgara sono state individuate con un regolamento del Consiglio superiore dell'ordine forense e, dunque, non da un organo pubblico, avendo il legislatore bulgaro demandato integralmente la fissazione di tali tariffe minime all'organo di categoria senza prevedere degli espliciti "*criteri di interesse pubblico definiti dalla legge*" nazionale

Da qui la differenza con l'atto normativo di cui si converte che è adottato non da un'organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia, il cui operato si è basato sull'applicazione di precisi criteri d'interesse pubblico stabiliti dalla legge quali la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, con la conseguenza che la Sezione, anche sotto il profilo in esame, non ha specifici rilievi da esplicitare.

6. Tanto premesso, la Sezione ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni in relazione allo specifico contenuto dell'atto normativo di cui si converte.

In primo luogo, per quanto concerne la tematica, già richiamata, della fissazione di



soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti, la Sezione deve rilevare che le modifiche a tal fine introdotte agli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del d.m. n. 55 del 2014 non appaiono chiare nella loro formulazione, lasciando possibili spazi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione "*di regola*" anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base mentre, secondo quanto riferito dall'Amministrazione, la medesima locuzione dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aumenti percentuali dei suddetti valori.

La Sezione, pertanto, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a prevedere una diversa formulazione degli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del d.m. n. 55 del 2014, dalla quale emerga con maggiore chiarezza inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 13, comma 7 della legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere l'Amministrazione quello della "*trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali*".

In secondo luogo, deve rilevarsi che l'Amministrazione, tramite il decreto in esame, ha accolto solo parzialmente le articolate proposte di modifica del d.m. n. 55 del 2014 avanzate dal CNF e, per il tramite della documentazione istruttoria trasmessa a questa Sezione, non ha esplicitato le ragioni in base alle quali ha proceduto in tal senso.

In proposito la Sezione osserva come la motivazione delle scelte dell'Amministrazione - benché non strettamente necessaria, ai fini della legittimità del presente atto normativo, in considerazione della natura non vincolante delle proposte del CNF ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 247 del 2012 - sarebbe stata in ogni caso opportuna, quantomeno in sede di AIR, per comprendere l'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nel predisporre l'intervento normativo *de quo*. E ciò anche in considerazione del fatto che alcune delle proposte avanzate dal CNF e dall'UNA - come, in via meramente esemplificativa, quella

concernente la necessità di adeguare i parametri di remunerazione relativi alla fase decisoria dinanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22 allegata al d.m. n. 55 del 2014), atteso che questi ultimi risultano inferiori rispetto ai parametri previsti per i giudizi dinanzi ai Tar (tabella n. 21 allegata al precitato d.m.) - appaiono razionali, di talché non risulta agevole, in assenza di rilievi sul punto da parte dell'Amministrazione, desumere i motivi per i quali tali proposte non hanno trovato favorevole accoglimento.

La Sezione, pertanto, non può che limitarsi a prendere atto delle scelte operate dall'Amministrazione proponente nell'ambito della discrezionalità alla medesima attribuita dalla normativa di settore (artt. 1, comma 3 e 13, comma 6 della legge n. 247 del 2012).

In terzo luogo, la Sezione rileva che le disposizioni in esame, nel recepire alcune delle proposte formulate dal CNF con la nota prot. n. 28992.U del 1° giugno 2017, risultano adeguate, in linea di principio e salvo quanto appena rilevato in materia di soglie minime di riduzione dei compensi professionali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa Amministrazione proponente, di cui si è detto al precedente n. 1.

Al riguardo, la Sezione deve tuttavia evidenziare che l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi potrà essere compiutamente valutato soltanto a seguito della concreta applicazione della normativa *de qua*, attraverso l'esame e il monitoraggio da parte dell'Amministrazione - che potrà all'uopo avvalersi anche del contributo fornito dal CNF - delle pronunce di liquidazione impugnate dinanzi ai competenti organi giurisdizionali in ragione del mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa di cui si converte.

Infine, la Sezione prende atto del fatto che dalle modifiche introdotte dall'intervento normativo in esame "*non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*", e ciò anche con riferimento agli eventuali riflessi indiretti della disciplina in esame sui costi connessi al patrocinio a spese dello Stato che - come evidenziato dalla stessa Amministrazione con la relazione tecnica depositata

in atti - *“potranno essere coperti nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente”*.

7. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame meriti parere favorevole con le osservazioni in precedenza formulate.

Da ultimo, sotto il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all'Amministrazione di:

- a) valutare la possibilità di suddividere il disposto dell'articolo 1 dello schema in più articoli, ciascuno recante le modifiche ad un singolo articolo del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Ciò al fine di evitare l'attuale suddivisione dell'articolo 1 in più lettere e più numeri, anche parzialmente sovrapposti, poiché quanto precede rende la disposizione in esame di non facile lettura;
- b) sostituire, all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, la parola *“ridoto”* con quella *“ridotto”*, al fine di eliminare il refuso recato dalla disposizione stessa.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in epigrafe con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Carmine Rainone

**Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**



# *Il Ministro della Giustizia*

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del **21 dicembre 2017**;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del ..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

*(Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale)*

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al terzo periodo le parole «**possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento**, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento**»;
  - b) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «**diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento**»;
- b) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
- c) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;
- d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al

Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».

Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrari rituali e irrituali)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto»

Art. 3.

*(Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale)*

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;
  - 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: **«possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;**
- b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;
  - 2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» è sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro più parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro più soggetti»;
  - 3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» è sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento».

Art. 4.

*(Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale)*

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole **«possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento»** sono sostituite con le seguenti: **«possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura**

non superiore al 50 per cento».

Art. 5.

*(Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato)*

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

**2. La tabella n. 22, allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.**

3. Dopo la tabella n. 25, allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis, *Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita*, allegata come **tabella B** al presente decreto.

Art. 6.

*(Disposizione temporale)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Tabella A [articolo 5, comma 2]

## 22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

| Valore                                 | da € 0,01 a<br>€ 1.100,00 | € 1.100,01<br>a € 5.200,00 | € 5.200,01<br>a € 26.000,00 | € 26.000,01<br>a € 52.000,00 | € 52.000,01 a<br>€ 260.000,00 | € 260.000,01<br>a € 520.000,00 |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Fase di studio della controversia   | 170,00                    | 605,00                     | 1.215,00                    | 2.160,00                     | 3.240,00                      | 4.725,00                       |
| 2. Fase introduttiva del giudizio      | 170,00                    | 605,00                     | 1.010,00                    | 1.550,00                     | 2.160,00                      | 2.900,00                       |
| 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 100,00                    | 340,00                     | 675,00                      | 1.010,00                     | 1.485,00                      | 2.025,00                       |
| 4. Fase decisionale                    | <b>270,00</b>             | <b>1.010,00</b>            | <b>1.820,00</b>             | <b>3.305,00</b>              | <b>4.790,00</b>               | <b>6.950,00</b>                |
| 5. Fase cautelare                      | 200,00                    | 605,00                     | 1.010,00                    | 1.800,00                     | 2.295,00                      | 3.915,00                       |

Tabella B [articolo 5, comma 3]

## 25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

| Valore                 | da € 0,01 a<br>€ 1.100,00 | € 1.100,01<br>a € 5.200,00 | € 5.200,01<br>a € 26.000,00 | € 26.000,01 a<br>€ 52.000,00 | € 52.000,01 a €<br>260.000,00 | € 260.000,01<br>a € 520.000,00 |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| fase della attivazione | 60                        | 270                        | 420                         | 510                          | 960                           | 1305                           |
| fase di negoziazione   | 120                       | 540                        | 840                         | 1020                         | 1920                          | 2610                           |
| conciliazione          | 180                       | 810                        | 1260                        | 1530                         | 2880                          | 3915                           |